

COMUNE DI POSTUA (VERCELLI)

DETERMINA N. 185 DEL 15/09/2022

OGGETTO: adeguamento importo indennità di funzione al Sindaco ed agli amministratori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- l'art. 82 del Tuel prevede la corresponsione a favore del sindaco, nonché degli altri amministratori ivi indicati, di una indennità di funzione, da determinarsi mediante decreto ministeriale (commi 1, 8, 10);
- in attuazione della pregressa normativa, interamente trasfusa nell'art. 82 cit., è stato emanato il D.M. n. 119/2000 che ha individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche degli enti, suddivisi in dieci classi, mediante articolazione in una componente di base fissa ed in una maggiorazione eventuale da corrispondere al ricorrere di determinati presupposti;
- l'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005 ha disposto "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
 - a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci (...), ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti (...). Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in sede di controllo, hanno chiarito che "in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, (...) il taglio operato può ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006";
- la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, è intervenuta in merito ai dubbi interpretativi riguardanti il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, c. 136, della L. n. 56/2014, precisando che gli oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione del sindaco e degli assessori non sono oggetto di rideterminazione e spettano nella misura prevista dalla tabella A del D.M. n. 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005;
- il comma 1 dell'art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 dispone che "dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»".
- l'art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 prevede al comma 2 che "a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

VISTO il DM 23 luglio 2020 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze cui art. 1 e 2 testualmente recitano:

Art. 1. *Indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti*

*1. Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, **a decorrere dal 1° gennaio 2020**, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.*

Art. 2. *Attribuzione del contributo ai comuni fino a 3.000 abitanti*

1. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui all'art. 1 del presente decreto, è concesso, a decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, di cui all'allegato A) al presente decreto.

2. Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco.

DATO ATTO che il Comune di Postua ha una popolazione di n. 561 abitanti, al 31.12.2021;

VISTO lo schema sottoriportato:

INDENNITA' SINDACO	
Fascia demografica comune DM 119/2000	Sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti
Indennità percepita al 31/12/2021	€. 1.659,38
Fascia demografica comune (L. Bilancio 2022)	Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti
Indennità al 1/01/2022	€. 1.906,26
Indennità al 1/01/2023	€. 2.032,44
Indennità al 1/01/2024	€. 2.208,00

CONSIDERATO che il Sindaco percepisce una indennità mensile di € 550,00 ed annua comprensiva della quota da accantonare ogni anno di € 7.150,00;

PRESO ATTO che con il citato DM lo Stato eroga al Comune di Postua, in quanto comune fino a 1000 abitanti, un contributo a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell'incremento della indennità di funzione, pari a € 3.287,58;

CHE ai sensi dell'art. 1 comma 586 della L. 234/2021 sono stati erogati ulteriori € 4.083,28 quale ulteriore incremento della indennità per i Sindaci, Vice Sindaci ed Assessori;

DATO ATTO che il Sindaco ha comunicato che intende rinunciare parzialmente alla indennità come rideterminata dalla normativa in vigore dal 01/01/2022 in € 1.906,26 dichiarandosi disponibile ad accettare una indennità mensile lorda di € 634,00 ;

DATO atto altresì che l'indennità del Vice Sindaco viene rideterminata in € 95,10/mensili e quella dell'assessore in € 31,70 (dedotti il 50% in quanto trattasi di lavoratore dipendente)

DETERMINA

1. Di prendere atto della rinuncia del Sindaco a percepire, nella sua interezza, l'indennità di funzione prevista dalla legge con decorrenza dal 01/01/2022 in € 1.906,26 dichiarandosi disponibile, nel contempo, a percepire una indennità lorda di € 634,00 mensili.
2. Di rideterminare l'indennità del Vice sindaco in € 95,10= pari al 15% dell'indennità del Sindaco e dell'assessore in € 31,70 pari al 10% dell'indennità del Sindaco ridotta del 50% in quanto trattasi di lavoratore dipendente.
3. Di imputare la spesa complessiva annua di € 9.129,60 con imputazione al cap. 1001 Codice 01.01-1030201 del corrente bilancio



Il Responsabile del Servizio
(MOLLIA D.ssa Antonella)

VISTO. Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi art. 153 D.lvo 267/2000



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Passuto Lucietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N *del Registro Pubblicazioni*

La presente determinazione Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal al come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Postula li



IL MESSO COMUNALE

